




CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTEI DEI CONTI



0001890-02/05/2017-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL



0000134 | 08/05/2017
CAL_MARCHE | A

Oggetto: Richiesta di parere della Provincia di Pesaro e Urbino - Vs. nota prot. n.66 del 23.02.2017.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 51/2017/PAR approvata nell'adunanza del 27.04.2017 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



Deliberazione n. 51 /2017/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 27 aprile 2017

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA – Presidente
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Cons. Mario GUARANY – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Fabrizio CERIONI - Componente

* * *

PARERE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 0000070 del 27/02/2017 ed acquisita agli atti della Sezione in pari data (prot. n. 1090);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in



FATTO

La Provincia di Pesaro e Urbino, con nota a firma del Presidente p.t., legale rapp.te, dovendo procedere alla individuazione della normativa applicabile, in tema di personale, all'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla possibilità di qualificare la predetta Assemblea, istituita in applicazione della L.R. Marche n. 24 del 12/10/2009, come ente di nuova istituzione e se, conseguentemente, possa alla stessa applicarsi l'art. 9, comma 36 D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

L'Ente istante chiede, altresì, se – riconosciuta alla menzionata Assemblea la qualificazione di ente di nuova istituzione – possa fissarsi, in materia di lavoro flessibile, un "limite ragionato o strettamente necessario per le attività" facendosi applicazione delle coordinate interpretative rese dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 1/2017 evidenziando, a sostegno, l'assenza di un parametro di riferimento ai sensi dell'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (spesa per l'anno 2009 o media 2007/2009).

La stessa Amministrazione provinciale, interroga, inoltre, la Sezione in ordine alla disciplina applicabile laddove non si versi in ipotesi di ente di nuova istituzione con specifico riguardo ai limiti afferenti al contenimento delle spese di personale, alle spese per lavoro flessibile ex art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, al trattamento accessorio ex art. 1 comma 236 della legge 208/2015 nonché alle capacità assunzionali per reclutamento di personale esterno.

Sul punto l'Ente offre, peraltro, all'attenzione del Collegio la propria prospettazione.

Operata, in particolare, una compiuta ricostruzione delle vicende relative all'istituzione dell'Ata ed evidenziate le peculiarità della citata Assemblea rispetto all'Aato idrico è stato, in particolare, rilevato come, nel caso di specie, anche alla luce delle coordinate interpretative rese dalla Sezione con la deliberazione 18/2016/PAR, si sia in presenza di ente di nuova istituzione donde l'applicabilità allo stesso del precipuo regime assunzionale recato dall'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010 a mente del quale *"Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzione da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze"*.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

• In ordine alla ricevibilità ed alla ammissibilità della richiesta di parere:

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità

pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dalla Provincia – ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui all'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Presidente p.t., e, dunque, dall'organo cui è intestata *ex lege* la rappresentanza istituzionale dell'Ente.

Sotto tale profilo giova, peraltro, ribadire come la medesima istanza afferente a problematiche applicative relative a soggetto non legittimato ad attivare la funzione consultiva – pertiene, comunque, all'esercizio di attribuzioni intestate alla Amministrazione provinciale: di qui l'applicabilità delle coordinate interpretative rese dalla Sezione delle Autonomie con la recente deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG.

Conclusioni parzialmente difformi devono, di contro, trarsi in punto di ammissibilità oggettiva atteso che la questione prospettata – pur riferibile alla materia della contabilità pubblica come ricostruita dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010) – non soddisfa i prescritti requisiti della generalità ed astrattezza.

In questa prospettiva non può, invero, revocarsi in dubbio che l'Amministrazione istante interroghi la Sezione non già sulla corretta interpretazione dell'art. 9 comma 36 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 – su cui, peraltro, è già intervenuta la deliberazione n. 18/2016/PAR – quanto piuttosto sulla riferibilità all'ATA 1 Pesaro e Urbino dei criteri interpretativi resi dalla stessa Sezione con la menzionata pronuncia che si ritiene di confermare.



Indicativi, in tal senso, il tenore testuale delle richieste formulate nonché l'allegazione di un cospicuo corredo documentale preordinata ad una valutazione in fatto che, secondo un principio pacificamente acquisito, deve ritenersi, in tale sede, preclusa in quanto incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

Parimenti finalizzato ad una inammissibile attività consulenziale ovvero ad una surrettizia forma di coamministrazione o di cogestione si appalesa il quesito volto a verificare se ed in che misura, in tema di lavoro flessibile, possa fissarsi – in assenza del parametro di riferimento di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 – "un limite ragionato o strettamente necessario per le attività" così come individuato dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 1/2017.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 27 aprile 2017.

Il Relatore
Valeria Franchi



Il Presidente
Maurizio Mirabella



Depositato in segreteria in data
Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



27 APR. 2017

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.64452320 del 27/04/2017